



**Fondolavoro**<sup>®</sup>

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale  
per la Formazione Continua  
delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese

**AVVISO N. 04-2025**  
**ACCESSO AL CONTO AZIENDALE 2025**

\* *APPROVAZIONE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12/03/2025*



## SOMMARIO

PREMESSA .....	3
RIFERIMENTI NORMATIVI .....	3
ARTICOLO 1 - OGGETTO .....	5
ARTICOLO 2 - ACCENSIONE/ESTINZIONE DEL CONTO AZIENDALE .....	5
ARTICOLO 3 - REQUISITI DEI DATORI DI LAVORO (ENTI BENEFICIARI) .....	7
ARTICOLO 4 - REQUISITI DEI PIANI FORMATIVI .....	8
ARTICOLO 5 - REQUISITI DEI DISCENTI .....	11
ARTICOLO 6 - RISORSE FINANZIARIE E REGIME DI AIUTI .....	12
ARTICOLO 7 - COSTI AMMISSIBILI .....	13
ARTICOLO 8 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO .....	15
ARTICOLO 9 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO .....	18
ARTICOLO 10 - TERMINI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO .....	19
ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PIANO FORMATIVO .....	19
ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL PIANO FORMATIVO .....	20
ARTICOLO 13 - MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DEL RENDICONTO DEL PIANO FORMATIVO E CONTROLLI .....	22
ARTICOLO 14 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ....	24
ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	24
ARTICOLO 16 - RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO .....	26
ARTICOLO 17 - NORME DI SALVAGUARDIA .....	26
ARTICOLO 18 - INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ .....	26
ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO.....	26

**PREMESSA**

"Fondolavoro - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese" promuove e finanzia la realizzazione di piani formativi individuali, aziendali, settoriali, territoriali, preventivamente condivisi dalle parti sociali "UGL - Unione Generale del Lavoro" e "UNSIC - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori", a beneficio dei datori di lavoro a esso aderenti e loro lavoratori.

Per conferire maggiore efficienza ed efficacia alle iniziative poste in essere su base territoriale e settoriale, compatibilmente con il proprio oggetto sociale, "Fondolavoro" ha pianificato il finanziamento di attività formative riconducibili ai fabbisogni complessivi dei lavoratori occupati presso i datori di lavoro (enti beneficiari) aventi dimensione economica e organizzativa di media/grande impresa, indipendentemente dalla forma giuridica e dal territorio e comparto produttivo di appartenenza.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 12/03/2025, ha deliberato l'approvazione dell'avviso n. 04-2025 recante "Accesso al conto aziendale 2025", con procedura di accesso a sportello, come meglio specificato al successivo articolo 8.

Con il conto aziendale, i datori di lavoro (enti beneficiari) possono stabilire, a propria discrezione, tempi, contenuti e metodi dei piani formativi aziendali e individuali nei campi della formazione che interessano, purché in conformità con le disposizioni espressamente indicate nel presente avviso nonché nel "Manuale delle procedure delle attività formative a rimborso a costi *standard*" di "Fondolavoro".

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il quadro normativo e regolamentare per l'attuazione del presente avviso fa riferimento ai principali atti e norme di seguito specificati:

- Legge n. 845/1978 (Legge quadro in materia di formazione professionale);
- Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- Legge n. 388/2000 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001);
- Decreto Legislativo n. 13/2013 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli *standard* minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92);
- Decreto Legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica);
- Raccomandazione UE del Consiglio 22/05/2017 (Sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente);
- Decreto Interministeriale 05/12/2021 (Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze);
- Direttiva Delegata UE 2023/2775 (Modifica della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni);
- Decreto Ministeriale 09/07/2024 (Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

**ARTICOLO 1 - OGGETTO**

Oggetto del presente avviso è il finanziamento di piani formativi aziendali e individuali, preventivamente condivisi dalle parti sociali di "Fondolavoro", presentati dai datori di lavoro (enti beneficiari), che, nel caso di specie, assolvono alla funzione di enti attuatori, a valere su:

- ottanta% delle risorse finanziarie di competenza dei datori di lavoro medesimi, purché effettivamente disponibili, ripartite periodicamente da "INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale", pari allo 0,30% delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo;
- cento% delle risorse finanziarie di competenza dei datori di lavoro medesimi, purché effettivamente disponibili, trasferite per portabilità da altri fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.

I piani formativi presentati sono sottoposti a preventiva valutazione di conformità da parte del Comitato di Valutazione Ammissibilità (CVA) di "Fondolavoro".

Non sono contemplate restrizioni territoriali e/o settoriali, potendo essere presentate istanze di finanziamento ascrivibili a datori di lavoro (enti beneficiari) costituiti in qualsivoglia forma giuridica, aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana nonché dimensione economica e organizzativa di media/grande impresa, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 3.

**ARTICOLO 2 - ACCENSIONE/ESTINZIONE DEL CONTO AZIENDALE**

Il conto aziendale è lo strumento con cui "Fondolavoro" opera un progressivo accantonamento di risorse finanziarie, negli importi indicati al precedente articolo 1, a disposizione del datore di lavoro (ente beneficiario), rilevato sulla base della matricola INPS, che risponde alla classificazione dimensionale di

media/grande impresa ai sensi e per gli effetti della legislazione comunitaria e nazionale specificamente vigente, per la realizzazione di attività formative aziendali e individuali.

L'accensione del conto aziendale è autorizzata a seguito di espressa richiesta redatta su apposito modello predisposto da "Fondolavoro e disponibile nel sito web all'indirizzo <https://fondolavoro.it/>, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/titolare del datore di lavoro (ente beneficiario).

L'istanza di accensione del conto aziendale deve essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [fondolavoro@legalmail.it](mailto:fondolavoro@legalmail.it), allegando la seguente documentazione:

- visura camerale ordinaria in data non antecedente a sei mesi solari ovvero copia del certificato di attribuzione del codice fiscale nella fattispecie di datori di lavoro (enti beneficiari) non iscritti al registro delle imprese;
- copia chiara e leggibile di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante/titolare.

"Fondolavoro", entro trenta giorni solari, comunica al datore di lavoro (ente beneficiario), a mezzo posta elettronica certificata, l'avvenuta accensione del conto aziendale, provvedendo contestualmente all'invio delle credenziali di accesso al sistema Informatico "SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato".

I datori di lavoro (enti beneficiari) che hanno acceso il conto aziendale possono accedere anche alle risorse finanziarie rese disponibili da "Fondolavoro" con gli avvisi del conto sistema, soltanto se rispondono alla classificazione dimensionale di grande impresa ai sensi e per gli effetti della legislazione comunitaria e nazionale specificamente vigente.

Il datore di lavoro (ente beneficiario) titolare di conto aziendale può richiedere in qualsiasi momento la sua estinzione,

con istanza firmata digitalmente dal legale rappresentante/titolare, redatta su apposito modello predisposto da "Fondolavoro" e disponibile nel sito web all'indirizzo <https://fondolavoro.it/>, da inviare a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [fondolavoro@legalmail.it](mailto:fondolavoro@legalmail.it), allegando copia chiara e leggibile di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante/titolare.

"Fondolavoro", dopo aver eseguito i necessari controlli e verifiche sulle attività formative eventualmente in essere, comunica al datore di lavoro (ente beneficiario), in assenza di elementi ostativi, l'estinzione del conto aziendale.

A decorrere da tale data, eventuali disponibilità residue del conto aziendale nonché tutti i versamenti rinvenienti INPS o per portabilità da altri fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, sono utilizzate per finanziare le attività formative ascrivibili al conto sistema e le attività di gestione e propedeutiche di "Fondolavoro", nel rispetto delle disposizioni normative specificamente vigenti.

Il conto aziendale si estingue automaticamente a seguito di revoca dell'adesione a "Fondolavoro" da parte del datore di lavoro (ente beneficiario). Ricorrendo tale fattispecie, ove il datore di lavoro (ente beneficiario) dovesse richiedere, contestualmente alla revoca, la portabilità delle risorse finanziarie residue, "Fondolavoro" provvede al trasferimento delle somme con le modalità ed entro i limiti d'importo stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e dal proprio "Manuale delle procedure delle attività di gestione e propedeutiche".

### **ARTICOLO 3 - REQUISITI DEI DATORI DI LAVORO (ENTI BENEFICIARI)**

Ai fini dell'accesso alle risorse finanziarie messe a disposizione da "Fondolavoro" per l'attuazione del presente avviso, i datori di lavoro (enti beneficiari), rilevati sulla base della matricola INPS, devono evidenziare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- risultare formalmente aderenti a "Fondolavoro" alla data della presentazione dell'istanza di finanziamento del piano formativo e sino alla formale approvazione del rendiconto certificato del piano formativo medesimo da parte di "Fondolavoro", pena revoca del finanziamento concesso (la penalizzazione non si applica, se, a seguito di revoca dell'adesione, interviene il ripristino dell'iscrizione a "Fondolavoro" entro due mesi solari);
- avere dimensione economica e organizzativa di media/grande impresa, ai sensi e per gli effetti della legislazione comunitaria e nazionale specificamente vigente;
- aver acceso un conto aziendale presso "Fondolavoro", in conformità con le disposizioni di cui al precedente articolo 2;
- risultare in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale e non versare in condizione di liquidazione, cessazione di attività, in una delle procedure di cui al Decreto Legislativo n. 14/2019 e normativa collegata ovvero non essere oggetto di procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni.

#### ARTICOLO 4 – REQUISITI DEI PIANI FORMATIVI

I piani formativi devono soddisfare i fabbisogni di lavoratrici e lavoratori e risultare funzionali alle esigenze operative e organizzative dei datori di lavoro (enti beneficiari).

I piani formativi devono essere articolati in uno o più progetti formativi, a loro volta declinati in una o più edizioni reiterate e prevedere una serie di attività complementari, armonizzate in una struttura organica, come di seguito specificato:

- preparazione: indagini, ricerche e analisi preliminari; ideazione e progettazione; pubblicità e promozione; selezione e orientamento;
- esecuzione: docenza e codocenza; tutoraggio; coordinamento; monitoraggio e valutazione; individuazione, validazione e

certificazione delle competenze; diffusione e trasferimento dei risultati;

- rendicontazione.

Sono ammissibili modalità di erogazione della formazione in presenza e/o a distanza, come di seguito specificato:

- in aula con interazione fisica docente/discente;
- da remoto in modalità sincrona con interazione virtuale docente/discente;
- da remoto in modalità asincrona senza interazione docente/discente;
- sul posto di lavoro in affiancamento/addestramento.

Il piano formativo può contemplare una o più modalità di erogazione della formazione; il singolo progetto formativo, invece, può prevedere una sola modalità di somministrazione della formazione, indipendentemente dal numero di edizioni in cui è articolato.

Sono espressamente ammissibili a finanziamento anche le attività didattiche riconducibili alla formazione cosiddetta obbligatoria ovvero prescritta in applicazione di specifiche disposizioni di legge.

Ciascun piano formativo ammesso a finanziamento è identificato, da un codice identificativo univoco (CIPIAF), che va riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi al piano formativo medesimo.

Altresì, i piani formativi devono evidenziare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- contemplare un numero di ore di formazione non inferiore a dodici (durata dell'ora formativa pari a sessanta minuti);
- prevedere un importo del finanziamento richiesto a "Fondolavoro", al netto dell'eventuale cofinanziamento del datore di lavoro (ente beneficiario), compreso tra € 2.500,00

e € 150.000,00, purch  entro i limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili, di cui al successivo articolo 6.

Nella fattispecie (facoltativa) di rilascio, da indicare in fase di presentazione dell'istanza di finanziamento, di un attestato di trasparenza (attestazione di parte prima) o validazione (attestazione di parte seconda) degli obiettivi di apprendimento contemplati dai singoli progetti in cui si articolano i piani formativi, gli stessi obiettivi di apprendimento devono essere descritti e correlati, in fase di progettazione e attestazione finale, con gli *standard* di qualificazione di cui al Decreto Legislativo n. 13/2013 e normativa collegata, facendo riferimento ai seguenti repertori:

- Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni;
- Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), quale riferimento in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le competenze multilinguistiche;
- Quadro Comune Europeo di riferimento per le competenze imprenditoriali (ENTRECOMP), quale riferimento in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le competenze di imprenditivit ;
- Quadro Comune Europeo di riferimento per le competenze delle competenze personali, sociali e di apprendimento (LIFECOMP), quale riferimento in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le *lifeskills*;
- *standard* di competenze stabiliti nell'ambito dell'indagine internazionale OCSE-PIAAC, quali riferimenti in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le competenze matematiche.

L'attestazione di trasparenza o validazione degli obiettivi di apprendimento, con rilascio del pertinente certificato, deve essere sempre effettuata da parte di enti titolati ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 13/2013 e normativa collegata ovvero accreditati dalle Regioni e Province autonome.

Le attività di apprendimento devono essere concluse entro dodici mesi solari dalla data di notifica dell'approvazione dell'istanza di finanziamento da parte di "Fondolavoro", salvo proroga da autorizzare per giustificati e comprovati motivi, a pena di revoca del finanziamento concesso.

È consentito il ricorso alla delega/partenariato, purché nell'ambito di formali contratti di scambio, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dal "Manuale delle procedure delle attività formative a rimborso a costi *standard*" di "Fondolavoro".

Sono consentite rimodulazioni dei piani formativi, con aumento del numero di edizioni di singoli progetti formativi e contestuale riduzione del numero di edizioni di altri progetti formativi, entro la soglia economica del venti% del valore economico del piano formativo. Ricorrendo tale fattispecie, è necessario, a pena di decurtazione del contributo finanziario concesso, che la riduzione del numero di edizioni di progetti formativi comporti, per i progetti formativi medesimi, la rendicontazione con esito positivo di almeno una edizione.

Il contributo ammissibile a finanziamento, a seguito della rimodulazione del piano formativo, viene determinato, a consuntivo, sulla base del monte ore complessivo risultante dalla rimodulazione e non può essere in nessun caso superiore al contributo inizialmente approvato e concesso da "Fondolavoro".

#### **ARTICOLO 5 - REQUISITI DEI DISCENTI**

Possono partecipare ai piani formativi, in qualità discenti, le lavoratrici e lavoratori dei datori di lavoro (enti beneficiari) di cui al precedente articolo 2, per i quali sussiste l'obbligo del versamento del contributo previsto dall'articolo 25 della Legge n. 845/1978 e normativa collegata.

Ai fini della rendicontazione e del computo a consuntivo del contributo finanziario riconosciuto da "Fondolavoro", sono calcolati, in quanto formati, soltanto i lavoratori che abbiano

regolarmente partecipato ad almeno il settanta% delle attività didattiche contemplate dal piano formativo (numero di ore), fatta eccezione per la formazione obbligatoria che può prevedere soglie diverse sulla base della legislazione specificamente applicabile.

La sostituzione/integrazione dei lavoratori che partecipano ai piani formativi è consentita alle condizioni e con le modalità espressamente stabilite dal "Manuale delle procedure delle attività formative a rimborso a costi *standard*" di "Fondolavoro".

Possono partecipare ai piani formativi, in qualità di uditori, soggetti espressamente riconducibili ai datori di lavoro (enti beneficiari), come di seguito specificato:

- collaboratori parasubordinati e consulenti con contratto di prestazione d'opera;
- titolari, componenti degli organi sociali, dirigenti;
- lavoratori occasionali e in somministrazione;
- lavoratori stagionali con contratto di lavoro attivo;
- tirocinanti e stagisti.

Gli uditori non sono considerati ai fini del computo del contributo finanziario riconosciuto da Fondolavoro.

#### **ARTICOLO 6 - RISORSE FINANZIARIE E REGIME DI AIUTI**

I contributi finanziari concessi ed erogati da Fondolavoro, nell'ambito del conto aziendale oggetto del presente avviso, non sono assoggettati alla disciplina degli aiuti di Stato, non sussistendo i requisiti di selettività e discrezionalità della misura agevolativa ovvero trattandosi di mera rifusione di somme versate dai datori di lavoro (enti beneficiari).

Coerentemente con il principio contabile di cassa, le risorse finanziarie disponibili per ciascun datore di lavoro (ente beneficiario) sono quantificate negli importi di cui al precedente articolo 1, al netto delle somme utilizzate (concesse/erogate)

per la realizzazione di piani formativi approvati da "Fondolavoro".

Le risorse finanziarie assegnate al conto aziendale del datore di lavoro (ente beneficiario) e non impegnate per la realizzazione di attività formative entro il 31 dicembre del secondo anno solare successivo all'anno solare di ripartizione da parte di INPS ovvero di trasferimento da altri fondi interprofessionali a seguito di procedura di mobilità, sono inderogabilmente trasferite nella dotazione di spesa del conto sistema di "Fondolavoro".

#### ARTICOLO 7 - COSTI AMMISSIBILI

I costi ammissibili a finanziamento nel quadro del presente avviso escludono tassativamente il costo del lavoro dei discenti e comprendono:

- indagini, ricerche e analisi preliminari;
- ideazione e progettazione;
- pubblicità e promozione;
- selezione e orientamento;
- docenza e codocenza;
- tutoraggio;
- coordinamento;
- monitoraggio e valutazione;
- individuazione, validazione e certificazione delle competenze;
- diffusione e trasferimento dei risultati;
- trasferte dei discenti;
- aule, attrezzature didattiche e materiali di consumo;
- segreteria amministrativa e/o organizzativa;
- fidejussioni e/o assicurazioni;
- controlli e revisione del piano formativo.

Il contributo finanziario riconosciuto da "Fondolavoro" è calcolato sulla base degli importi di UCS (Unità di Costo Standard), **espressi in €/h**, determinati da "Fondolavoro" con

metodo empirico sulla base dei riscontri con i dati della rendicontazione analitica a costi reali, rilevati su serie temporali ultra quinquennali e differenziati in relazione al numero dei discenti e alla modalità di qualificazione delle competenze in uscita ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 13/2013 e normativa collegata, come di seguito specificato:

<b>FORMAZIONE IN AULA CON INTERAZIONE FISICA DOCENTE/DISCENTE</b>			
<b>NUMERO ALLIEVI</b>	<b>SENZA QUALIFICAZIONE</b>	<b>CON MESSA IN TRASPARENZA</b>	<b>CON CERTIFICAZIONE</b>
<b>SINO A 3</b>	<b>140,00</b>	<b>160,00</b>	<b>180,00</b>
<b>TRA 4 E 6</b>	<b>220,00</b>	<b>240,00</b>	<b>260,00</b>
<b>MAGGIORE DI 6</b>	<b>240,00</b>	<b>260,00</b>	<b>280,00</b>

<b>FORMAZIONE DA REMOTO IN MODALITÀ SINCRONA CON INTERAZIONE VIRTUALE DOCENTE/DISCENTE</b>			
<b>NUMERO ALLIEVI</b>	<b>SENZA QUALIFICAZIONE</b>	<b>CON MESSA IN TRASPARENZA</b>	<b>CON CERTIFICAZIONE</b>
<b>SINO A 3</b>	<b>120,00</b>	<b>140,00</b>	<b>160,00</b>
<b>TRA 4 E 6</b>	<b>200,00</b>	<b>220,00</b>	<b>240,00</b>
<b>MAGGIORE DI 6</b>	<b>220,00</b>	<b>240,00</b>	<b>260,00</b>

<b>FORMAZIONE DA REMOTO IN MODALITÀ ASINCRONA SENZA INTERAZIONE VIRTUALE DOCENTE/DISCENTE</b>			
<b>NUMERO ALLIEVI</b>	<b>SENZA QUALIFICAZIONE</b>	<b>CON MESSA IN TRASPARENZA</b>	<b>CON CERTIFICAZIONE</b>
<b>*****</b>	<b>15,00</b>	<b>20,00</b>	<b>25,00</b>

FORMAZIONE SUL POSTO DI LAVORO IN AFFIANCAMENTO/ADDESTRAMENTO			
NUMERO ALLIEVI	SENZA QUALIFICAZIONE	CON MESSA IN TRASPARENZA	CON CERTIFICAZIONE
SINO A 3	130,00	150,00	170,00
TRA 4 E 6	210,00	230,00	250,00
MAGGIORE DI 6	230,00	250,00	270,00

Nella fattispecie di formazione obbligatoria (normata), non essendo riconducibile al Decreto Legislativo n. 13/2013, l'importo di UCS da prendere a riferimento è quello ascrivibile alla categoria "senza qualificazione".

Ai fini della determinazione del valore di UCS (Unità Di Costo Standard) e della quantificazione del contributo di "Fondolavoro", in presentazione e rendicontazione del piano formativo, il numero allievi è rilevato a livello di edizione formativa; altresì, la modalità di erogazione della formazione è rilevata a livello di progetto formativo. In nessun caso, il l'importo del contributo a consuntivo riconosciuto per la singola edizione formativa può eccedere l'importo del contributo concesso e approvato, per la medesima edizione formativa, in presentazione dell'istanza di finanziamento.

#### ARTICOLO 8 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO

Le istanze di finanziamento dei piani formativi, a valere sulle risorse stanziare dal presente avviso, possono essere presentate dai datori di lavoro (enti beneficiari), a mezzo sistema informatico "SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato", con accesso dal sito web di "Fondolavoro" all'indirizzo <https://sofia3.fondolavoro.it>, dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso medesimo sino al 31/12/2025.

In particolare, le istanze di finanziamento dei piani formativi, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale/titolare del datore di lavoro (ente beneficiario), devono tassativamente risultare corredate della documentazione di seguito elencata:

- a) accordo tra le parti sociali per la condivisione del piano formativo, debitamente compilato, sottoscritto dalle rappresentanze nazionali/territoriali/settoriali/aziendali dei soci di "Fondolavoro", ovvero "UNSIC - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori" e "UGL - Unione Generale del Lavoro", redatto su apposito modello predisposto "Fondolavoro";
- b) formulario per la presentazione del piano formativo debitamente sottoscritto con firma digitale dal rappresentante legale/titolare del datore di lavoro (ente beneficiario), redatto su apposito modello predisposto da "Fondolavoro";
- c) documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità del datore di lavoro (ente beneficiario);
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale/titolare del datore di lavoro (ente beneficiario), ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e normativa collegata, attestante:
  - che il piano formativo oggetto della domanda di finanziamento non è stato finanziato da altri fondi paritetici interprofessionali né risulta beneficiario di altri finanziamenti pubblici ovvero di altri finanziamenti di "Fondolavoro";
  - che il datore di lavoro (ente beneficiario) risulta in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale e non versa in condizione di liquidazione, cessazione di attività, in una delle procedure di cui al Decreto Legislativo n. 14/2019 e normativa collegata ovvero non è oggetto di procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;

- che per gli amministratori/titolari del datore di lavoro (ente beneficiario) non sussistono carichi pendenti relativi a sentenze passate in giudicato per reati che influiscono sull'affidabilità morale e professionale;
  - che per gli amministratori/titolari del datore di lavoro (ente beneficiario) e loro familiari/conviventi, ai fini della concessione del finanziamento da parte di "Fondolavoro", non sussistono circostanze impeditive/interdittive ai sensi delle vigenti disposizioni normative antimafia;
  - che il datore di lavoro (ente beneficiario), ai fini dell'esecuzione e rendicontazione del piano formativo, s'impegna, senza eccezione alcuna, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - che il datore di lavoro (ente beneficiario), ai fini dell'esecuzione e rendicontazione del piano formativo, s'impegna, senza eccezione alcuna, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di antiriciclaggio;
  - che il datore di lavoro (ente beneficiario) acconsente all'utilizzo, da parte di "Fondolavoro", del materiale documentale realizzato su supporto fisico/digitale, nell'ambito del piano formativo, per attività direttamente/indirettamente connesse con le finalità statutarie di "Fondolavoro" medesimo;
  - che tutti i documenti afferenti all'istanza di finanziamento del piano formativo sono conformi con l'originale;
  - l'impegno di non revocare l'iscrizione a "Fondolavoro" per l'intera durata del piano formativo oggetto di finanziamento, sino alla formale approvazione del rendiconto certificato del piano formativo da parte di "Fondolavoro" medesimo;
- e) nella fattispecie di datore di lavoro (ente beneficiario) che non risultasse censito tra gli iscritti a "Fondolavoro", copia

- chiara e leggibile del cassetto previdenziale acquisito da "INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale" in data non antecedente a dieci giorni solari, attestante l'iscrizione a "Fondolavoro";
- f) dichiarazione di presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e normativa collegata, sottoscritta con firma autografa da ciascun discente, redatta su apposito modello predisposto da "Fondolavoro";
- g) copia chiara e leggibile di un documento di riconoscimento valido del rappresentante legale/titolare del datore di lavoro (ente beneficiario).

#### **ARTICOLO 9 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO**

L'accesso alle risorse finanziarie di esclusiva titolarità dei datori di lavoro (enti beneficiari) non pone in essere alcuna procedura concorsuale o para concorsuale né, parimenti, prevede alcuna graduatoria di merito bensì la sola verifica, da parte del Comitato Valutazione Ammissibilità (CVA) della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5.

In fase di verifica, "Fondolavoro" può richiedere al datore di lavoro (ente beneficiario), a mezzo sistema informatico "SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato", i chiarimenti e/o integrazioni documentali ritenuti opportuni, i quali devono pervenire a "Fondolavoro" medesimo, sempre a mezzo sistema informatico "SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato", entro il termine perentorio di cinque giorni solari dalla richiesta, a pena di decadenza dell'istanza di finanziamento e inammissibilità del piano formativo.

Ai datori di lavoro (enti beneficiari), entro dieci giorni solari successivi all'approvazione delle domande, viene notificato, a mezzo sistema informatico "SOFIA - Software Organizzativo Fondo

Interprofessionale Avanzato", l'esito dell'istruttoria dell'istanza di contributo e trasmessa, con la medesima modalità, la convenzione per l'affidamento del piano formativo.

Nella stessa comunicazione, in caso di esito positivo, sono notificati, tra l'altro, la durata del piano formativo nonché i nominativi dell'ispettore per le verifiche *in itinere* e del revisore per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto del piano formativo, assegnati da "Fondolavoro" e incaricati dal datore di lavoro (ente beneficiario).

#### **ARTICOLO 10 - TERMINI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO**

Il finanziamento concesso da "Fondolavoro", viene erogato, in assenza di elementi ostativi, con le seguenti modalità alternative:

- in unica soluzione con rimborso a saldo delle spese sostenute, entro trenta giorni solari successivi alla formale approvazione del rendiconto certificato del piano formativo da parte del Consiglio di Amministrazione di "Fondolavoro";
- con un'unica anticipazione finanziaria in acconto erogata in fase di esecuzione del piano formativo, entro quindici giorni solari successivi alla richiesta, per un ammontare complessivo massimo pari al settanta% dell'importo del finanziamento approvato da "Fondolavoro", purché non inferiore a € 6.000,00, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria (bancaria/assicurativa), la cui validità deve in ogni caso essere formalmente confermata dall'ente fideiussore e rimborso a saldo entro trenta giorni solari successivi alla formale approvazione del rendiconto certificato del piano formativo da parte del Consiglio di Amministrazione di "Fondolavoro".

#### **ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PIANO FORMATIVO**

L'esecuzione è la fase che segue l'approvazione del piano formativo. Essa consiste nella materiale realizzazione delle

attività indicate nel piano formativo, nel rispetto delle tempistiche espressamente prescritte, con riferimento a quanto approvato da "Fondolavoro" in fase di valutazione dell'istanza di finanziamento.

Tutti i documenti afferenti al piano formativo devono essere conservati presso il luogo espressamente indicato dal datore di lavoro (ente beneficiario), in originale ovvero copia conforme con l'originale, per dieci anni solari decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento del piano formativo medesimo (anno solare in cui viene approvato il rendiconto certificato del piano formativo) ed esibiti su espressa richiesta di "Fondolavoro" ovvero delle Autorità preposte alla vigilanza.

Gli adempimenti e obblighi cui il datore di lavoro (ente beneficiario) deve ottemperare in fase di esecuzione del piano formativo sono espressamente specificati nel "Manuale delle procedure delle attività formative a rimborso a costi *standard*", in quanto parte integrante e sostanziale del presente avviso.

#### **ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL PIANO FORMATIVO**

La rendicontazione è la fase che segue la conclusione del piano formativo. Essa riguarda l'attestazione delle attività realizzate per l'esecuzione del piano formativo, nel rispetto delle tempistiche espressamente prescritte, con riferimento a quanto approvato da "Fondolavoro" in fase di valutazione dell'istanza di finanziamento.

Il rendiconto certificato deve essere inviato a "Fondolavoro", da parte del datore di lavoro (ente beneficiario), a mezzo sistema informatico "SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato", entro quarantacinque giorni solari dalla data di effettiva conclusione delle attività formative, salvo proroga da autorizzare per giustificati e comprovati motivi, a pena di revoca del finanziamento concesso.

In particolare, deve necessariamente pervenire, a mezzo sistema informatico "SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato", la seguente documentazione:

- comunicazione di presentazione del rendiconto del piano formativo sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale/titolare del datore di lavoro (ente beneficiario), redatta su apposito modello predisposto da "Fondolavoro";
- formulario per la rendicontazione del piano formativo sottoscritto con firma digitale dal rappresentante legale/titolare del datore di lavoro (ente beneficiario), redatto su apposito modello predisposto da "Fondolavoro";
- relazione finale di piano formativo sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale/titolare del datore di lavoro (ente beneficiario), redatta su apposito modello predisposto da "Fondolavoro";
- attestato di certificazione del rendiconto del piano formativo sottoscritto con firma digitale dal revisore incaricato per le verifiche *ex post*, redatto su apposito modello predisposto da "Fondolavoro";
- richiesta di pagamento della somma richiesta a saldo, recante la dicitura "Fuori campo applicazione IVA articolo 2 comma 3 DPR n. 633/1972 e normativa collegata", sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale/titolare del datore di lavoro (ente beneficiario), redatta su apposito modello predisposto da "Fondolavoro";
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità del datore di lavoro (ente beneficiario);
- copia chiara e leggibile di un documento di riconoscimento valido del rappresentante legale/titolare del datore di lavoro (ente beneficiario).

Gli adempimenti e obblighi cui il datore di lavoro (ente beneficiario) deve ottemperare in fase di rendicontazione del piano formativo sono espressamente specificati nel "Manuale delle

procedure delle attività formative a rimborso a costi *standard*", in quanto parte integrante e sostanziale del presente avviso.

**ARTICOLO 13 – MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DEL RENDICONTO DEL PIANO FORMATIVO E CONTROLLI**

Il rendiconto del piano formativo deve essere certificato, entro i termini temporali di cui al precedente articolo 11, dal revisore selezionato e assegnato da "Fondolavoro", in fase di approvazione dell'istanza di finanziamento, per l'esecuzione delle verifiche *ex post*. La certificazione ha inderogabilmente a oggetto le attività realizzate per l'esecuzione del piano formativo e le procedure applicate dal datore di lavoro (ente beneficiario).

Il revisore è tenuto a eseguire la verifica del rendiconto, certificando il monte ore ammissibile a contributo sulla base degli esiti del monitoraggio fisico/tecnico nonché la congruità degli importi richiesti a saldo, applicando la metodologia di calcolo specificata nel "Manuale delle procedure delle attività formative a rimborso a costi standard".

Il datore di lavoro (ente beneficiario), in quanto titolare del finanziamento, è vincolato ad accettare, senza eccezione alcuna, le verifiche ispettive *in itinere* ed *ex post* disposte da "Fondolavoro" ed eseguite per il tramite di ispettori e revisori all'uopo designati. Per garantire la necessaria imparzialità e qualità dei controlli, le verifiche *in itinere* ed *ex post* sono eseguite da due soggetti distinti, entrambi selezionati e assegnati da "Fondolavoro".

L'importo del compenso onnicomprensivo al netto di oneri e accessori di legge, da corrispondere da parte del datore di lavoro (ente beneficiario) all'ispettore incaricato per l'esecuzione della singola verifica ispettiva *in itinere* effettuata, è pari a **€ 200,00**. Il numero minimo delle verifiche ispettive *in itinere* da effettuare è stabilito sulla base della dimensione economica del piano formativo, come di seguito specificato:

- una verifica ispettiva, se il piano formativo ha dimensione economica compresa tra € 2.500,00 e € 25.000,00;
- due verifiche ispettive, se il piano formativo ha dimensione economica maggiore di € 25.000,00 e sino a € 50.000,00;
- tre verifiche ispettive, se il piano formativo ha dimensione economica maggiore di € 50.000,00 e sino a € 100.000,00;
- quattro verifiche ispettive, se il piano formativo ha dimensione economica maggiore di € 100.000,00.

L'importo del compenso onnicomprensivo al netto di oneri e accessori di legge, da corrispondere da parte del datore di lavoro (ente beneficiario) al revisore incaricato per l'esecuzione della verifica ispettiva *ex post* e la certificazione del rendiconto, è quantificato sulla base della dimensione economica del piano formativo, come di seguito specificato:

- **€ 800,00**, se il piano formativo ha dimensione economica compresa tra € 2.500,00 e € 25.000,00;
- **€ 1.000,00**, se il piano formativo ha dimensione economica maggiore di € 25.000,00 e sino a € 50.000,00;
- **€ 1.200,00**, se il piano formativo ha dimensione economica maggiore di € 50.000,00 e sino a € 100.000,00;
- **€ 1.500,00**, se il piano formativo ha dimensione economica maggiore di € 100.000,00.

In fase di verifica *ex post*, il revisore può richiedere al datore di lavoro (ente beneficiario) chiarimenti e/o integrazioni documentali a mezzo sistema informatico "SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato". I chiarimenti/integrazioni documentali devono pervenire al revisore, entro il termine perentorio di cinque giorni solari successivi dalla richiesta, a mezzo sistema informatico "SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato". Il revisore ha facoltà di non tener conto dei chiarimenti/integrazioni documentali trasmessi oltre detto termine.

“Fondolavoro” si riserva, altresì, la facoltà di eseguire in ogni momento controlli di secondo livello sui piani formativi con rendiconto certificato, con conseguente possibilità di rettificare, in aumento/diminuzione, il contributo finanziario spettante.

Gli adempimenti e obblighi cui il datore di lavoro (ente beneficiario), l’ispettore per le verifiche *in itinere* e il revisore per le verifiche *ex post* devono ottemperare in fase di certificazione del rendiconto del piano formativo sono espressamente specificati nel “Manuale delle procedure delle attività formative a rimborso a costi *standard*”, in quanto parte integrante e sostanziale del presente avviso.

#### **ARTICOLO 14 – APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il rendiconto del piano formativo, certificato dal revisore per le verifiche *ex post*, è sottoposto a verifica di conformità da parte dell’area amministrazione e supporto tecnico alla rendicontazione di “Fondolavoro”. In assenza di elementi ostativi, il rendiconto certificato è approvato dal Consiglio di Amministrazione di “Fondolavoro”. Entro trenta giorni solari successivi all’approvazione del rendiconto certificato, “Fondolavoro” eroga la somma a saldo, se dovuta.

Il pagamento del contributo resta subordinato, senza eccezione alcuna, alla verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi riscontrati in fase di approvazione dell’istanza di finanziamento e in fase di certificazione del rendiconto del piano formativo. In difetto, “Fondolavoro” si riserva la facoltà di revocare il contributo concesso.

#### **ARTICOLO 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 e normativa collegata, s’informa che:

- il conferimento dei dati è necessario ai fini del perfezionamento dell'istruttoria dell'istanza di finanziamento da parte di "Fondolavoro". L'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di valutare e approvare l'istanza di finanziamento;
- il trattamento dei dati viene effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e con procedure manuali e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle espressamente indicate dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e normativa collegata. Il trattamento avviene secondo logiche strettamente correlate con le finalità suddette e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati; qualora le operazioni di trattamento non si svolgano all'interno della sede di "Fondolavoro", esso è comunque responsabile unicamente per l'adozione delle misure minime di sicurezza relative alle attività svolte sotto il proprio esclusivo controllo;
- destinatario dei dati, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in osservanza di obblighi di legge, può essere il personale di "Fondolavoro", secondo le aree di specifica competenza. I dati vengono trattati per l'intera durata dei rapporti amministrativi e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. I dati sono, infine, conservati per finalità statistiche e storiche;
- con l'invio dell'istanza di finanziamento, il datore di lavoro (ente beneficiario) esprime il proprio consenso al trattamento dei dati;
- titolare del trattamento dei dati è "Fondolavoro" con sede legale nel comune di Roma (RM) alla Via Angelo Bargonì n. 78. Responsabile della protezione dei dati è il sig. Massimiliano Casadei, reperibile all'indirizzo di posta elettronica ordinaria [rpd@fondolavoro.it](mailto:rpd@fondolavoro.it). Gli enti beneficiari possono richiedere al titolare del trattamento dei dati tutte le informazioni necessarie all'esercizio dei propri diritti, a

mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [fondolavoro@legalmail.it](mailto:fondolavoro@legalmail.it).

#### **ARTICOLO 16 – RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

La struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Consiglio di Amministrazione di "Fondolavoro".

#### **ARTICOLO 17 – NORME DI SALVAGUARDIA**

Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato, per esigenze tecniche e/o amministrative, a insindacabile giudizio di "Fondolavoro" in ogni momento.

Per tutto quanto non contemplato dal presente avviso, si rimanda alle disposizioni del "Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo" e al "Manuale delle attività formative a rimborso a costi *standard*" pubblicati nel sito *web* di "Fondolavoro" all'indirizzo <https://fondolavoro.it/>.

#### **ARTICOLO 18 – INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ**

Il presente avviso è pubblicato nel sito *web* di "Fondolavoro" all'indirizzo <https://fondolavoro.it/>.

Per garantire a tutti i potenziali interessati parità di condizioni di accesso alle informazioni, eventuali richieste di chiarimenti e/o precisazioni, riferite ai contenuti del presente avviso ovvero ai contenuti del "Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo" nonché ai contenuti del "Manuale delle procedure delle attività formative a rimborso a costi *standard*", devono essere inoltrate per iscritto all'indirizzo di posta elettronica [info@fondolavoro.it](mailto:info@fondolavoro.it).

#### **ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO**

Il presente avviso entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di "Fondolavoro"; i suoi contenuti costituiscono parte integrante e sostanziale del "Manuale delle procedure delle attività formative a rimborso a costi *standard*", unitamente alla modulistica (modelli FLAV) messa a disposizione da "Fondolavoro" sul proprio sistema informatico "SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato" all'indirizzo [web https://sofia3.fondolavoro.it/](https://sofia3.fondolavoro.it/).